

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4602**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(D'ALEMA)

**dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(LETTA)

**e dal Ministro delle finanze**

(VISCO)

**di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**con il Ministro delle politiche agricole e forestali**

(DE CASTRO)

**con il Ministro della sanità**

(BINDI)

**e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(SALVI)

*(V. Stampato Camera n. 6897)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 maggio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 maggio 2000*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il  
contenimento delle spinte inflazionistiche

---

## INDICE

Disegno di legge. . . . .	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. . . . .	»	6

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, N. 70

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è soppresso;*

*al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «nella formula tariffaria bonus-malus» sono sostituite dalle seguenti: «nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri»; al primo periodo, le parole da: «, nelle classi di merito» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.»;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore»;*

*al comma 3, le parole: «tariffe di bonus-malus» sono sostituite dalle seguenti: «formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri»;*

*al comma 4, sono premesse le parole: «All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis."» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione.»;*

*dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

*«5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.*

*5-ter.* Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, *2-bis*, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

*5-quater.* Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.

*5-quinquies.* L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: *a)* da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; *b)* da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 4 è soppresso.*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*L'articolo 6 è soppresso.*